



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 settembre 2014
(OR. en)

13466/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0279 (COD)**

**WTO 257
COEST 341
NIS 46
CODEC 1857**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 settembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 597 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 597 final.

All.: COM(2014) 597 final



Bruxelles, 19.9.2014
COM(2014) 597 final

2014/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione
dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina doveva essere applicato fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria del titolo IV dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014.

Nella dichiarazione ministeriale congiunta del 12 settembre 2014 sull'attuazione dell'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito (AA/DCFTA) UE-Ucraina a seguito delle consultazioni trilaterali tra l'Unione europea, la Federazione russa e l'Ucraina, l'Unione europea ha convenuto di proporre agli Stati membri dell'UE, nel quadro di un processo di pace globale in Ucraina, di prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio globale e approfondito mantenendo nel frattempo misure commerciali autonome dell'UE a favore dell'Ucraina durante il periodo in questione. Di conseguenza, al fine di sostenere la stabilità politica ed economica dell'Ucraina, la Commissione europea propone di prorogare l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2015.

L'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 sono soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina. I volumi e i dazi concessi dall'UE a norma del regolamento sulle misure commerciali autonome nel 2014 continuano ad applicarsi nel 2015.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Unione europea constaterà una perdita in termini di entrate doganali pari a 487 milioni di EUR (lordi) all'anno. Tale dato è tuttavia stimato sulla base della situazione politica ed economica in Ucraina e può variare.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina in vista dell'associazione politica e dell'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione europea e l'Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti nel 2012. A norma delle disposizioni dell'accordo DCFTA, l'Unione europea e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
- (2) In considerazione delle problematiche senza precedenti che l'Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne l'economia, è stato deciso di anticipare l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad affrontare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della prevedibilità, a seguito della proroga i dazi doganali e l'accesso ai contingenti tariffari dovrebbero rimanere uguali a quelli del 2014.
- (3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta

contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 sono anch'esse soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell'UE, è opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.

- (4) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I. Nei casi in cui in tale allegato si fa riferimento a categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi, l'aliquota di base dei dazi per il 2014 e il 2015 è eliminata nel caso della categoria 0, ridotta del 25% nel caso della categoria 3, del 16,7% nel caso della categoria 5 e del 12,5% nel caso della categoria 7.";

- 2) all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina.";

- 3) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.".

- 4) Gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*